

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ATTUATIVO DELLO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE (D.P.R. 24.06.1998 N. 249 - DPR 21/11/07 N. 235)

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 24.10.2016

Principi Generali

- *Norme comportamentali*
- *Provvedimenti disciplinari*
- *Tipologia di provvedimenti*
- *Organo di Garanzia*

PREMESSA

1. Il Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria di 1° grado si ispira allo Statuto delle studentesse e degli studenti, D.P.R.n.249/1998 ed alle successive modifiche introdotte con il D.P.R. n.235/2007; esso, inoltre, si integra con il Patto Educativo di Corresponsabilità che prevede disposizioni sui diritti e doveri nel rapporto tra questa Istituzione scolastica autonoma, gli alunni e le famiglie, al fine di condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa.
2. Poiché la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità negli alunni ed alla ricostruzione di una civile convivenza nella comunità scolastica, nonché al recupero dell'alunno con attività di carattere sociale, culturale ed a vantaggio della comunità scolastica.
3. La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione sociale e culturale.
5. Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri il comportamento deve essere quindi corretto e consono ai principi su cui si fonda l'Istituzione scolastica.
6. Gli alunni devono rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile, devono inoltre osservare i doveri scolastici e le norme che regolano la vita della comunità scolastica :
 - Rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutti gli operatori scolastici ;
 - Assolvimento degli impegni scolastici ;
 - Osservanza delle norme e delle regole che tutelano la sicurezza e la salute e che assicurano il regolare andamento della scuola ;
 - Utilizzo corretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi, dell'arredo ;
 - Il comportamento deve essere tale da non arrecare danni a persone o cose.
7. Compito preminente della scuola è perciò educare e formare, non punire, la sanzione disciplinare è finalizzata al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: PRINCIPI GENERALI

1. Gli alunni sono titolari di diritti e di doveri e a loro spetta un ruolo attivo nel processo di apprendimento.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Premesso che la sanzione disciplinare deve sempre avere finalità educativa; la stessa deve essere graduata, proporzionata alle mancanze commesse, ispirata per quanto possibile al principio della riparazione del danno e non deve essere mortificante ed inutilmente ripetitiva e tiene conto anche della situazione personale dello studente.
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore delle comunità scolastica.
4. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

5. Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento prevista dal DPR n. 122/2009; nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti.
6. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
8. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
9. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. (Consiglio di Classe se inferiori a 15 giorni, Consiglio di istituto se superiori a 15 giorni)
10. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
11. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
12. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali, o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
13. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

1. I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.
2. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, ad ottenere la riparazione del danno.
3. La trasgressione delle regole comporterà l'applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato, alla recidività; i provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi.

I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari:

- a) Mancanza ai doveri scolastici: frequenza irregolare, ritardi abituali, assenze ingiustificate. Mancato assolvimento degli impegni di studio: non rispettare le consegne, non portare i materiali necessari, negligenza ricorrente, disturbo attività scolastica.
- b) Mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Capo di Istituto, dei Docenti, del personale della scuola, dei compagni, delle Istituzioni.
Comportamenti irrispettosi ed offensivi verso gli altri attraverso parole, gesti o azioni.
- c) Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola con i propri Regolamenti e Circolari interne: utilizzo improprio del cellulare, senza specifica autorizzazione del docente, comportamento inadeguato nei bagni, nei corridoi, durante l'accesso e l'uscita dalla scuola e negli spostamenti interni ed esterni alla scuola. Ogni altro comportamento inadeguato e/o scorretto durante lo svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche organizzate dalla scuola .
- d) Comportamento recante danno al patrimonio della scuola e utilizzo scorretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici e degli arredi, mancato rispetto dell'ambiente scolastico.
- e) Comportamento configurabile come reato: reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (minaccia, percosse, ingiurie) oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento..)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari a carico degli alunni sono quelle previste dal presente regolamento. L'uso della sanzione, che in ogni caso ha finalità educativa, è ispirato ai fondamentali principi di giustizia, equità,

prudenza ed opportunità pedagogica ed è finalizzato al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno, pertanto, può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza che ne siano state prima sentite le ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto scolastico.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesiva dell'altrui personalità e dignità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità, in base all'età e alla condizione psicofisica, di convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica quali: attività di volontariato nell'ambito della scuola, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni e riordini, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, redazione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione, ecc.....

Nella realizzazione di tali attività l'alunno sarà sempre vigilato da un docente o da altro personale scolastico.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dello studente dalla scuola sono adottati dal Consiglio di classe solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e per periodi non superiori a quindici giorni.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla scuola superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto. Tali sanzioni si comminano quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

Nei periodi di allontanamento dalla scuola non superiore a quindici giorni la scuola manterrà un costante rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da prepararne il rientro nella comunità scolastica.

Nei casi di recidiva di atti di violenza grave o comunque connotati da una gravità tale da ingenerare elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente a scuola durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla scuola con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla scuola, di cui ai punti precedenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella scuola di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi ad altra scuola anche in corso d'anno.

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante gli esami sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Il Presidente della commissione d'esame comunicherà al Dirigente scolastico le sanzioni irrogate.

L'allontanamento dalla scuola per un periodo pari o inferiore a quindici giorni è proposto da uno o più docenti della classe con comunicazione scritta e circostanziata al Dirigente dell'Istituto che, entro il termine di cinque giorni successivi, convoca il Consiglio di Classe competente ad irrogare la sanzione.

L'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni e le sanzioni che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono proposte dal Consiglio di classe con comunicazione scritta e circostanziata al Dirigente dell'Istituto che, entro il termine di cinque giorni successivi, convoca il Consiglio di Istituto competente ad irrogare la sanzione.

Chiunque venga a conoscenza della commissione di fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che avvengano non sotto la diretta osservazione del personale docente è tenuto a darne comunicazione scritta al Dirigente Scolastico che ne curerà l'istruttoria personalmente o a mezzo di suo delegato e, a seconda della gravità del fatto, comminerà la sanzione o sottoporrà il caso al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per i provvedimenti disciplinari di competenza.

TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, correlate al mancato rispetto dei doveri degli alunni e adottate secondo il principio di gradualità, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa, sono così stabilite:

- A) **L'ammonizione privata.** La punizione viene inflitta dall'insegnante di classe in servizio ed annotata sul libretto personale dell'alunno per mancanze di lieve entità nei confronti dei compagni o del personale della scuola e/o per negligenze nell'assolvimento dei doveri scolastici. Essa, pertanto si configura essenzialmente come comunicazione alla famiglia.
- B) **Ammonizione in classe.** La punizione viene inflitta dall'insegnante di classe in servizio, sentite le giustificazioni a discolpa dell'alunno ed annotata sul giornale di classe, oltre che sul libretto personale dell'alunno medesimo. L'ammonizione in classe viene inflitta per la reiterazione di mancanze e negligenze di cui alla precedente lettera A).
- C) **Allontanamento dalla lezione.** L'allontanamento dalla lezione, in considerazione dell'età degli alunni e delle responsabilità che comporta, costituisce misura del tutto eccezionale che il docente assume qualora rilevi che il comportamento dell'alunno rappresenta un concreto impedimento allo svolgimento dell'attività didattica. In tale evenienza l'alunno allontanato deve poter essere affidato, per la vigilanza, ad altro insegnante a disposizione o al personale collaboratore scolastico in servizio. Il tempo di allontanamento è commisurato alla gravità del comportamento e non può eccedere i 15 minuti. La punizione inflitta va annotata nel giornale di classe e comunicata alla famiglia.
- D) **Allontanamento dalle lezioni per 1 g.** Il provvedimento di allontanamento dalle lezioni per 1 giorno è disposto dal Dirigente dell'Istituto su conforme parere del Consiglio di classe che viene convocato su richiesta di uno o più docenti della classe tramite comunicazione scritta e circostanziata al Dirigente dell'Istituto che, entro il termine di cinque giorni successivi e sentite le ragioni dell'alunno eventualmente assistito da uno dei genitori, convoca il Consiglio di classe competente.

La sanzione, comminata per frequente reiterazione del mancato rispetto dei propri doveri, consiste nell'obbligo da parte dell'alunno punito di essere presente a scuola, ma fuori dalla classe di appartenenza, per essere impegnato in attività differenziate vertenti anche sulla riflessione del comportamento anomalo che ha dato luogo al provvedimento. Il provvedimento dovrà indicare il nominativo dei docenti a cui l'alunno viene affidato.

Il Dirigente dell'Istituto può adottare le punizioni disciplinari di cui alle lettere A) B) e C) nel rispetto delle procedure e dei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 (quindici) giorni.

L'allontanamento dello studente dalla scuola, fino ad un massimo di quindici giorni, è proposto da uno o più docenti della classe con comunicazione scritta e circostanziata al Dirigente dell'Istituto che, entro il termine di cinque giorni successivi e sentite le ragioni dell'alunno eventualmente assistito da uno dei genitori, convoca il Consiglio di classe competente.

L'allontanamento dalla scuola, da valutarsi anche in relazione alla situazione personale dell'alunno, può essere proposto in presenza di:

- rifiuto sistematico ad assolvere i propri impegni scolastici, dopo che siano stati esperiti inutilmente gli altri tentativi previsti

- gravi mancanze di rispetto, comprese le minacce nei confronti del Dirigente dell'Istituto, dei docenti, del personale tutto, dei compagni e della scuola;
- volontario danneggiamento o furto di materiali, sussidi didattici ed attrezzature della scuola o dei compagni;
- rifiuto ad ottemperare alle disposizioni organizzative, funzionali e regolamentari per la tutela dell'incolumità personale ed altrui.

Durante il suddetto periodo di allontanamento dalla scuola si deve mantenere con lo studente e con i suoi genitori un costante rapporto finalizzato a preparare il rientro dello studente stesso nella comunità scolastica.

Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni

La sanzione dell'allontanamento dalla scuola per periodi superiori a quindici giorni è adottata dal Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di classe (convocato dal Dirigente dell'Istituto entro cinque giorni dal ricevimento di proposta scritta e circostanziata da parte di uno o più docenti della classe) per fatti gravi e/o reiterati e che:

- violino la dignità e il rispetto della persona umana: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie gravi, molestie sessuali, ecc..
- abbiano creato una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone: incendio, allagamento, grave manomissione delle attrezzature della scuola, ecc....

Il fatto commesso deve essere di gravità tale da configurare una fattispecie di reato previsto dalla normativa penale e da giustificare una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 (quindici) giorni).

La durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione o al permanere della situazione di pericolo.

Il grave fatto commesso deve risultare evidentemente accaduto e la responsabilità deve essere evidentemente accertata e comprovata.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Nell'applicare la sanzione si dovrà tenere in considerazione il fatto che la stessa può comportare, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.

La sanzione dell'allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico è adottata dal Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di classe (convocato dal Dirigente dell'Istituto entro cinque giorni dal ricevimento di proposta scritta e circostanziata da parte di uno o più docenti della classe) qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- A) situazioni di recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, atti di grave violenza o connotati da particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- B) non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Il fatto commesso deve essere di gravità tale da configurare una fattispecie di reato previsto dalla normativa penale e da giustificare una tale grave sanzione.

Il grave fatto commesso deve risultare evidentemente accaduto e la responsabilità deve essere evidentemente accertata e comprovata.

Nell'applicare la sanzione si dovrà tenere in considerazione il fatto che la stessa può comportare, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Nei casi più gravi di quelli indicati nei punti precedenti e, se ricorrono le condizioni nello stesso articolo indicate, Il Consiglio di Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, su proposta del Consiglio di classe, convocato

dal Dirigente Scolastico entro i cinque giorni dal ricevimento di proposta scritta e circostanziata da parte di uno o più docenti della classe.

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. Più la sanzione è grave più è necessario il rigore motivazionale, anche al fine del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Ogni sanzione disciplinare deve essere comminata nel rispetto delle procedure e dei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Impugnazioni e ricorsi

Contro le sanzioni disciplinari relative all'allontanamento dalla scuola dello studente, è ammesso ricorso in forma scritta da parte dei genitori all'organo di Garanzia Provinciale (U.S.P.) al Dirigente dell'U.S.P. entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della sanzione.

Contro le sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso in forma scritta da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione, all'Organo di garanzia interno alla scuola di cui all'art. 60.

Organo di Garanzia interno alla scuola.

È costituito l'Organo di Garanzia interno alla scuola presieduto dal DS. Rimane in carica tre anni e comunque fino all'insediamento del successivo. Ne fanno parte oltre al Dirigente Scolastico, due docenti e due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio d'Istituto. Tale Organo decide entro i successivi 15 giorni.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni di tale Organo sono valide solo se "perfetto".

Organo di Garanzia Regionale

I provvedimenti in materia disciplinare potranno essere impugnati; il termine per la proposizione del reclamo è di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia della scuola. La decisione è subordinata al parere vincolante di tale organo presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato; esso è composto da tre docenti e tre genitori designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. L'Organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Non sono consentite audizioni orali. Tale organo deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni; se entro tale termine non è stato comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.